REGOLAMENTO (CE) N. 896/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego di questo preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 è stato autorizzato a tempo indeterminato per suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione [2], per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione [3] e per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione [4].

(5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per le scrofe. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») conclude nel suo parere del 3 febbraio 2009 [5] che il *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 si può considerare sicuro per le specie di destinazione, il consumatore e l'ambiente in generale. Secondo tale parere il preparato è in grado di produrre un notevole effetto benefico sul peso delle figliate e dei singoli suinetti. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
[3] GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.
[4] GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17.
[5] *The EFSA Journal* (2009) 970, pagg. 1-9.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1710	Prosol S.p.A.	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885	Composizione dell'additivo: Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 contenente almeno: polvere e granulato 1×10^9 CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva: *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885. Metodo analitico ([1]): Conteggio: metodo delle diluizioni successive con agar all'estratto di lievito glucosio cloramfenicolo. Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR).	Scrofe	—	$6{,}4 \times 10^9$	—	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	19 ottobre 2019

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives